



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1002

Calendario scolastico regionale 2011/2012.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, Prof. Alba Sasso, riferisce quanto segue:

Visti:

l'art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, che attribuisce alle Regioni la determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie;

il D.M. 26.6.2000, n° 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275;

il Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" ed in particolare l'art. 74, il quale prescrive, al comma 3, che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato;

la Legge Regionale 30.11.2000, n° 22, avente per oggetto: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali";

la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa l'istruzione scolastica ed, in particolare, l'art. 25 lett. e);

il D.P.R. 8.3.1999, n° 275, avente per oggetto: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15.3.1997, n° 59", che riserva alle istituzioni scolastiche:

- Gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n.297 del 1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
- La scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
- Il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
- La fissazione degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

la Legge 28.3.2003 n. 53, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

Richiamati:

- il D.P.R. 20 marzo 2009 n.89 avente ad oggetto:”Revisione ordinamentale organizzativa e didattica della scuola dell’infanzia e primo e secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’art.64, comma 4, del Decreto Legge 112/2008 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il D.P.R 15 marzo 2010, n. 89 recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Richiamata, altresì,

- la competenza del Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca in merito:
- alla determinazione per l’intero territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore;
- all’indizione eccezionale, in corso d’anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualificazione professionale e di licenza di maestro d’arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Riconosciuto il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere alle finalità educative e formative, oltre che alle esigenze di flessibilità dell’offerta formativa;

Atteso che

il calendario scolastico si configura come uno degli strumenti di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali previste possono avere sull’organizzazione della vita familiare degli alunni, sui servizi connessi alle attività didattiche e più in generale sulle realtà che vengono direttamente o indirettamente coinvolte con l’attività scolastica;

Ritenuto che

nella determinazione dei giorni utili sia necessario prevedere un margine temporale, rispetto al minimo dei 200 giorni obbligatori per l’attività didattica, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell’offerta formativa;

per l’individuazione della data di chiusura dell’attività didattica debba essere valutata, sulla base della serie storica, la probabile data d’inizio degli esami di Stato conclusivi sia del primo ciclo, sia dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che non sono ancora state stabilite dal Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca, competente per la materia;

le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico debbano essere assunte, nel rispetto del D.P.R. n.275/99, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche la programmazione e l’organizzazione delle proprie attività;

TANTO PREMESSO

È stata individuata la cadenza delle festività e delle giornate di possibile attività da settembre 2011 a giugno 2012 e formulata una proposta di calendario per il prossimo anno scolastico, definendo l’inizio e

la fine delle lezioni ed i possibili periodi di vacanza, comprese le festività obbligatorie.

Sulla predetta proposta sono state sentite la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e le Organizzazioni Sindacali di categoria;

PERTANTO

Si propone, con il presente atto, di adottare per l'anno scolastico 2011-2012 il calendario di seguito descritto, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie della Puglia:

- inizio attività didattica:

15 settembre 2011 (tutte le scuole)

- fine attività didattica:

9 giugno 2012 (scuole statali e paritarie del 1° e 2° ciclo di istruzione)

30 giugno 2012 (scuole dell'infanzia)

- Festività nazionali:

- Tutte le domeniche;
- 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre, Immacolata Concezione;
- 25 dicembre, Natale;
- 26 dicembre, S.Stefano;
- 1° gennaio, Capodanno;
- 6 gennaio, Epifania;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- 1° maggio, festa del Lavoro;
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

- Vacanze scolastiche:

- 31 ottobre 2011
- 2 novembre 2011
- dal 23 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012 (vacanze natalizie)
- dal 5 al 10 aprile 2012 (vacanze pasquali)
- 30 aprile 2012

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, si propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera d)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Sulla base di quanto esposto in premessa,

- di determinare il seguente Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2011/2012:
 - 15 settembre 2011 inizio delle lezioni
 - 9 giugno 2012 termine delle lezioni (scuole statali e paritarie del 1° e 2° ciclo)
 - 30 giugno 2012 termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia
- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali citate in premessa, anche per:
 - Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012;
 - Vacanze pasquali dal 5 al 10 aprile 2012;
 - 31 ottobre 2011
 - 2 novembre 2011
 - 30 aprile 2012
 - Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).
- Per la Scuola dell'infanzia, nel periodo successivo al 9 giugno 2011, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
- Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 204 giorni (203 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di lezione). Nelle scuole dell'infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 222 giorni (221 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di attività).
- Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto, in un'ottica di razionalizzazione degli stessi e delle conseguenti spese.

Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n° 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, ferma restando l'inderogabilità del periodo di lezioni determinato, con il presente atto, in 204 gg. per tutte le scuole primarie e secondarie del 1° e 2° ciclo e in 222 gg. per le scuole d'infanzia.

Si rappresenta, comunque, la necessità di tener conto dell'eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.

L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.

- Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte entro il 30 giugno 2011 e andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali.

- Di notificare - a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca - il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

- Di diffondere il calendario scolastico 2011/2012 attraverso il sito istituzionale della Regione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola